LICEO STATALE "M.G.AGNESI" - MERATE

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE A.S. 2016/17

NOTE INTRODUTTIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3-33-34 della costituzione italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoliche impediscono il pieno sviluppo della persona umana"; "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"; "La scuola è aperta a tutti"
□ Legge 517/77 : abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con handicap, istituzione dell'insegnante di sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi sanitari; modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi.
□ Legge 104/92 : coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI).
□ Legge 170/2001 : riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure dispensative.
□ Legge 53/2003 : principio della personalizzazione dell'apprendimento.
□ Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.
□ Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
·
educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". □ Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013. □ Nota prot.1551 del 27 giugno 2013: Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013. □ Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni con
educativi speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". □ Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013. □ Nota prot.1551 del 27 giugno 2013: Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013.

TIPOLOGIE DI BES

L' area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi diviene sempre più evidente.

Quest"area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali.

Secondo I 'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health- OMS) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto (ambientali e personali), il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole rispondano in modo adeguato ed individualizzato. Sono comprese quattro grandi sotto-categorie di BES:

• della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate (legge 104/1992)

_In questo profilo sono considerati tutti gli alunni con certificazione clinica, cioé tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea);

dei disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010 - DSA)

Disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che, in alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma, coinvolgono le abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia);

dei disturbi evolutivi specifici: Altra Tipologia (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)

Grazie a questa con la Direttiva del 2012 è possibile la presa in carico di altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder); disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

 <u>dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.</u> (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e Circolare Applicativa MIUR n°8 del 6 marzo 2013)
 Quest'area é molto ampia ed eterogenea dei BES. Vi sono compresi tutti quegli alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motiva-zionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o lingui-sticoculturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e dalle attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati più che strumenti compensativi e misure dispensative.

Documentazione e certificazioni

Per ogni profilo sopracitato (tranne quello dello svantaggio economico e sociale), la normativa vigente prevede da parte della famiglia, la presentazione certificazioni e/o documenti necessari per attivare la pianificazione di interventi personalizzati.

Per il profilo della disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992), la documentazione clinica essenziale comprende il verbale di accertamento della situazione di disabilità e la diagnosi funzionale.

Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e di altra tipologia alla lettera altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012), la documentazione essenziale comprende la diagnosi clinica. Essa deve includere la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è necessaria la presenza di un'équipe clinica con competenze specifiche che includa: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto appena indicato.

Date le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, difficoltà fondatamente riconducibili al disturbo, in attesa della documentazione necessaria, è opportuno adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010 (piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono, secondo la C.M. 8/2013).

Si precisa inoltre che, "se anche il tempo per introdurre strumenti com-pensativi o dispensativi è limitato per tardiva presentazione della certificazione, è invece possibile effettuare al momento degli scrutini finali una ponderazione dei risultati scolastici dell'alunno per escludere dai giudizi di insufficienza la componente dovuta alla mancata correzione della specifica difficoltà penalizzante. Questa operazione comporta un intervento retroattivo sui voti delle prove svolte successivamente alla data del certificato medico (ossia dal momento in cui vi è la certezza medico-legale del DSA); tuttavia è l'unico modo per garantire in concreto il diritto all'istruzione come definito dall'art. 2 della legge 170/2010" (TAR Brescia, Ordinanza n. 370/2012).

Per quanto concerne il profilo dello **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale** (Direttiva Ministeria-le del 27.12.2012) **non è prevista** alcuna **documentazione clinica** (certificazione o diagnosi), ma si tratta di fare riferimento al concetto di **segnalazione** (formale o informale), per cui è utile fare alcune distinzioni in merito alle molteplici condizioni di svantaggio.

Per il profilo dello svantaggio socio-economico, potrebbe trattarsi anche di alunni seguiti dai servizi sociali. La documentazione essenziale può comprendere la segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la segnalazione della famiglia, le considerazioni psico-pedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe.

Per il profilo dello svantaggio linguistico e culturale, generalmente si tratta di alunni stranieri neo arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. In questi casi, l'alunno potrebbe partecipare ad iniziative di alfabetizzazione linguistica organizzate da centri autorizzati, associazioni o altri enti che si occupano di Intercultura. La documentazione essenziale può dunque comprendere le indicazioni di tali organizzazioni, la segnalazione della famiglia, le considerazioni psico-pedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe.

IL PIANO DI INCLUSIONE

Il **Piano d'inclusione,** rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF d'istituto e si propone di:

- ✓ Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico.
- ✓ Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;
- ✓ Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi;
- ✓ Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.
- ✓ Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche creative;
- ✓ Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...).
- ✓ Definire buone pratiche comuni all' interno dell'Istituto;
- ✓ Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo—didattico (accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di classe).

SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI INCLUSIONE

a. **GLI STUDENTI**

A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge n. 53/2003.

b. LE FAMIGLIE

La famiglia dell'alunno è direttamente coinvolta in quanto:

- fornisce notizie sull'alunno;
- gestisce con la scuola le situazioni problematiche;
- condivide con la scuola il processo di apprendimento dell'alunno;
- compartecipa alla costruzione e realizzazione del "progetto di vita" e del PEI/PDP.

c. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed

eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni.

È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PEI/PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso.

In particolare, per gli alunni disabili e con DSA certificati, il Consiglio di Classe:

- in una riunione ad inizio d'anno, acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso tramite lettura della documentazione prodotta dalle Scuole Medie;
- definisce con il coordinatore di classe e, se presente, con l'insegnante di sostegno, le modalità più consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni e, quando è possibile, attività comuni al resto della classe per promuovere una prima socializzazione;
- stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnante possa adottare;
- collabora, con il coordinatore di classe, e, se presente, con l'insegnante di sostegno, alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in particolare l'adozione di iniziative funzionali al percorso di integrazione;
- collabora col coordinatore di classe e, se presente, con l'insegnante di sostegno, alla redazione della programmazione individualizzata;
- si occupa delle verifiche periodiche del PDP

d. IL PERSONALE NON DOCENTE

I compiti del personale non docente sono relativi all'ambito dell'assistenza fisica al disabile, alla facilitazione in caso di somministrazione di farmaci salvavita (diabete), nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i docenti.

In particolare gli assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sotto il profilo tecnologico, consentendo la predisposizione dei sussidi multimediali per gli alunni con DSA.

e. <u>IL DIRIGENTE SCOLASTICO:</u>

Il Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine egli:

- procede all'assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi ci sia la richiesta della famiglia;
- cerca di assicurare la continuità rispetto all'assegnazione dei docenti;

- gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;
- assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie al caso di precise esigenze dell'alunno;
- attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l'inclusione dell'alunno;
- dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti.

f. IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Nella scuola si è costituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (in sigla **GLI**), nominato dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti.

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nelle scuola (docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori e esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- promuove una cultura dell'inclusione;
- rileva i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;
- elabora, tiene aggiornato e verifica il Piano Annuale per Inclusione dei portatori di disabilità e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
- propone al Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare, che confluisce nel Piano Annuale d'Inclusione;
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- opera focus/confronto sui casi, offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- formula progetti per la continuità fra ordini di scuola;
- promuove azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;
- collabora alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, anche in riferimento all'analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie;
- propone al Dirigente scolastico l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività per il supporto dei soggetti disabili.

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico, può avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale, a seconda delle necessità.

Il GLI si riunisce:

- > nel mese di ottobre/novembre per stabilire le linee guida per l'inclusione degli alunni con BES, per controllare i PEI e i PDP e per l'assegnazione delle risorse;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e con BES, in particolare nella:
 - definizione di linee educative e educative condivise
 - organizzazione dell'orario
 - pianificazione degli interventi
 - verifica in itinere delle attività programmate nei PEI e nei PDP
 - formulazione di progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, ecc.
- > al termine dell'anno scolastico per verificare le azioni adottate e stilare il Piano per l'Inclusione.

Per l'a.s. 2016/17 il GLI è formato,

- dal Dirigente scolastico, prof.ssa Manuela Campeggi,
- dal docente Referente per l'inclusione, prof.ssa Linda Gatti
- dal docente Referente per i DSA, prof.ssa Liliana Ponzoni
- dai docenti con Funzione Strumentale, proff.Cantù, Spinelli, Mapelli, Zeni
- dai proff. Cammisa, Loro, Fumagalli Marina, De Donno, Rosaspini, Moroni, Perdicchia,
 Perrotta
- dalla sig.ra Monica Bonanomi (genitore)
- dalla sig.ra Licia Perna (assistente amministrativo)
- dalla dott.ssa Beatrice Curti (psicologa del counseling).

f.1 IL DOCENTE REFERENTE PER L'INCLUSIONE

Il docente referente per l'inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti curricolari, i servizi socio-sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e opera azioni:

- di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell'area di sostegno;
- di raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole,
 ASL e famiglie);
- di coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica;
- di coordinamento stesura PEI/PDP degli alunni con BES;
- di collaborazione nelle attività di formazione per i docenti;
- di coordinamento del GLI;
- di ricerca e produzione di materiali per la didattica;
- di individuazione di adeguate strategie educative.

f.2 <u>IL DOCENTE REFERENTE PER I DSA</u>

Il docente referente per i DSA ha i seguenti compiti:

prima accoglienza nuovi studenti e famiglie;

- consulenza PDP per docenti e consigli di classe; supervisione PDP;
- documentazione casi; anagrafe studenti DSA;
- colloqui famiglie;
- sostegno studenti DSA;
- conoscenza e divulgazione normativa; formazione docenti;
- modulistica e procedure di intervento.

f.3 GLI OPERATORI SANITARI

- Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PEI/PDP.
- Seguono gli alunni nelle terapie di recupero.
- Elaborano con la scuola strategie di intervento.

f.4 IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI

Il genitore membro del GLI partecipa alle riunioni del gruppo ed esprime valutazioni o proposte relativamente all'assetto organizzativo dell'Istituto.

f.5 LA SEGRETERIA DIDATTICA

L'assistente amministrativo membro del GLI:

- Riceve dalla famiglia la certificazione o la diagnosi al momento dell'iscrizione, ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico, ai Referenti per i BES e/o i DSA, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente;
- Istituisce un'anagrafe di Istituto degli alunni con BES
- Aggiorna il fascicolo personale di ogni studente inserendo PDP o PEI
- Contatta la famiglia per eventuali chiarimenti/aggiornamenti/integrazioni